

CIRCOLARE MARZO 2019

Prossime scadenze:

- **07 marzo 2019:** invio telematico della Comunicazione Unica 2019 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni per lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale ed alle certificazioni per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2018;
- **08 marzo 2019:** gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia Entrate i dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condomini nel 2018;
- **18 marzo 2019:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **18 marzo 2019:** versamento Iva da dichiarazione annuale (l'importo dovuto può essere rateizzato);
- **18 marzo 2019:** versamento tassa annuale vidimazione libri sociali società di capitali (normalmente pari ad euro 309,87);
- **25 marzo 2019:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio per i contribuenti con obbligo mensile;
- **01 aprile 2019:** termine per la consegna ai dipendenti e lavoratori autonomi della Comunicazione Unica 2019 per i compensi corrisposti nel 2018;
- **01 aprile 2019:** invio telematico mod. EAS per Enti non commerciali;
- **10 aprile 2019:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2018.

Servizi Professionali Srl

Prorogate ad aprile le Comunicazioni IVA in scadenza al 28 febbraio

Nella giornata del 27 febbraio sono state ufficializzate le proroghe, già preannunciate dal Ministero delle Finanze, delle Comunicazioni Iva in scadenza a fine febbraio.

Nel dettaglio, i nuovi termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono i seguenti:

- 10 aprile 2019: trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre 2018, sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali (Lipe);
- 30 aprile 2019: trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al terzo e quarto trimestre 2018 e al secondo semestre 2018 (Spesometro);
- 30 aprile 2019: trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall'estero relativa al mese di gennaio e febbraio 2019 (Esterometro).

Scadenza al 7 marzo per l'invio telematico della Certificazione Unica 2019

Entro giovedì 7 marzo 2019, i sostituti d'imposta devono trasmettere le CU2019 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Gli stessi sono inoltre tenuti a rilasciare le predette certificazioni ai percipienti, mediante invio postale o consegna diretta, entro il 31 marzo (per il 2019 la scadenza è fissata al 1° aprile, ossia al primo giorno lavorativo successivo a domenica 31 marzo).

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest'anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi **entro il 31 ottobre 2019**.

Comunicazione amministratori di condominio: proroga all'8 marzo

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale 27 febbraio 2019, n. 48597, ha **prorogato a venerdì 8 marzo** il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria - ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2019 - i dati relativi alle spese sostenute nel 2018 per interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Servizi Professionali Srl

La tassa di vidimazione 2019 dei libri sociali

Entro il 16 marzo di ciascun anno:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2019 sarà di:

- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale al primo gennaio 2018 superiore a € 516.456,90.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2019.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie

Il decreto "Semplificazioni", D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge il 7 febbraio 2019, in vigore dal 13 febbraio 2019, ha stabilito che le prestazioni sanitarie effettuate verso soggetti privati sono da certificarsi esclusivamente con emissione di fattura analogica, indipendentemente dalla circostanza che ad effettuare le prestazioni siano soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria o meno.

Per l'anno 2019, anche gli operatori sanitari non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria - ad esempio i podologi, fisioterapisti, logopedisti - non devono quindi emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Faq n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019 sul proprio sito.

Servizi Professionali Srl

Il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, diversamente da quanto era stato stabilito, è stato infatti esteso anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Tali operatori sanitari, pertanto, devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

Si evidenzia che in ogni caso per tali soggetti **permane l'obbligo** della fattura elettronica per le fatture eventualmente emesse **per attività diverse dalle prestazioni sanitarie**.

Nuovo Codice della crisi d'impresa: nomina organo di controllo o revisore

Entrerà in vigore tra 18 mesi (il 15 agosto 2020) il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio scorso - ma prevede anche una serie di effetti anticipati.

Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Una delle principali novità riguarda **la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata**, che diventa obbligatoria quando la società:

- sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- **abbia superato** per due esercizi consecutivi **almeno uno dei seguenti limiti**:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.

Queste nuove norme (modifiche all'art. 2477 del codice civile) entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi **dal 16 marzo 2019**), ma "le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data".

Servizi Professionali Srl

Regime forfettario: il problema della monocommittenza e la presunzione di subordinazione

Per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività principalmente nei confronti di un solo committente, si pone spesso il problema di verificare se l'attività svolta possa essere riqualificata come attività di lavoro subordinato. Nel lavoro subordinato il prestatore agisce sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, che definisce le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel lavoro autonomo/impresa, invece, il prestatore ha ampia discrezionalità circa le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione, pur nei limiti della natura dell'opera e degli accordi contrattuali.

La qualificazione del rapporto di lavoro rileva, tra l'altro, ai fini della possibilità di accedere ai regimi fiscali agevolati previsti per le persone fisiche, imprese o professionisti, come il nuovo regime forfettario.

Poiché non è sempre agevole definire se il soggetto agisce sotto la direzione e il controllo dell'imprenditore (si pensi a dirigenti che, pur essendo lavoratori dipendenti, hanno un elevato grado di autonomia decisionale), la giurisprudenza e la legge hanno stabilito alcuni criteri sussidiari per qualificare il rapporto di lavoro.

In particolare sono stati identificati come indici di subordinazione:

- il rispetto di uno specifico orario di lavoro;
- il coordinamento della propria attività lavorativa con l'organizzazione aziendale del committente;
- l'utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di quest'ultimo;
- l'assenza del rischio d'impresa (e quindi del rischio di non coprire i costi dell'attività svolta con i ricavi della stessa);
- la determinazione di un corrispettivo a tempo anziché in base al risultato finale (l'esecuzione di una determinata prestazione).

La presenza di uno solo di questi indici non è sufficiente di per sé a qualificare il lavoro subordinato, ma vanno considerati insieme.

Oltre alla giurisprudenza ci sono alcune norme che sono state emanate su questo argomento.

In particolare, il D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) ha posto la etero-organizzazione quale criterio fondamentale per l'applicazione delle norme del rapporto di lavoro subordinato e ha introdotto una nuova presunzione di subordinazione, sostituendo il criterio della monocommittenza.

In particolare, si applica la disciplina dei contratti di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione per i quali:

- le prestazioni di lavoro sono esclusivamente personali,
- continuative,
- e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Servizi Professionali Srl

La presunzione non si applica in caso di:

- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- attività prestate nell'esercizio delle loro funzioni dagli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni
- collaborazioni degli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

In caso di controlli, l'eventuale riqualificazione del rapporto di lavoro non potrà comunque essere automatica: l'accertamento dovrà sempre essere effettuato da un giudice che valuti in concreto la sussistenza o meno dell'etero-organizzazione.

Enti associativi: invio telematico modello comunicazione dati rilevanti

Il 1° aprile 2019 sarà l'ultimo giorno utile per l'invio, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2018, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.

Per gli enti neocostituiti, il primo modello deve invece essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione.

L'invio del modello è presupposto necessario per beneficiare della non imponibilità delle quote e dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati: gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale, le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997, gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Servizi Professionali Srl

Proroga al 1° aprile 2019 del termine per la trasmissione dei dati all'Enea

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) con una comunicazione pubblicata sul proprio portale ha informato della **proroga al 1° aprile 2019** del termine per la trasmissione dei dati per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del D.P.R. n. 917/1986 per le ristrutturazioni edilizie).

La trasmissione dovrà avvenire in modalità telematica attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it.

Al via dal 1° marzo gli incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici e l'ecotassa

Dal 1° marzo scorso è possibile accedere agli incentivi, previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti.

In particolare:

- per chi acquista, anche in leasing, un veicolo non inquinante di categoria M1 nuovo di fabbrica, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50mila euro (Iva esclusa) è previsto un contributo compreso tra i 1.500 e i 6mila euro, differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e della circostanza per cui l'acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 o 4;
- per chi acquista motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, nel corso del 2019, con contestuale rottamazione del vecchio mezzo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2, è previsto un contributo del 30% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di 3mila euro.

È inoltre prevista una detrazione fiscale del 50%, su un ammontare massimo di 3 mila euro, per le spese di acquisto e/o installazione di colonnine destinate alla ricarica di veicoli elettrici.

La citata legge di Bilancio 2019 ha introdotto anche misure disincentivanti l'acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2. In particolare, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, si applica un'imposta (ecotassa) parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquista (anche in leasing) e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

I primi chiarimenti sugli incentivi e sulla nuova ecotassa sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019.

Servizi Professionali Srl

Credito d'imposta per acquisto e adattamento dei registratori di cassa

Con il Provvedimento n. 49842 del 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per il riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, infatti:

- a decorrere dal 01/01/2020 gli esercenti attività di commercio al minuto (ed assimilate), sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri;
- per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro, tale norma si applica dal 1° luglio 2019;
- per l'acquisto o l'adattamento - negli anni 2019 e 2020 - dei misuratori fiscali necessari per effettuare i suddetti adempimenti, è riconosciuto **un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni apparecchio;**
- tale contributo è riconosciuto all'esercente come credito d'imposta utilizzabile in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato il relativo corrispettivo (con sistemi tracciabili). Con tale Provvedimento è stato inoltre precisato che il pagamento del corrispettivo dev'essere effettuato secondo uno degli strumenti individuati con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018, n. 73203 .

I chiarimenti dell'Agenzia Entrate sul trattamento fiscale dei buoni pasto

L'Agenzia delle Entrate - con il principio di diritto del 12 febbraio 2019, n. 6 - ha chiarito che l'utilizzo contemporaneo dei buoni pasto oltre il limite consentito di numero 8 non incide sulla determinazione dell'importo esente da IRPEF: ciò che rileva, ai fini fiscali, è l'assegnazione dei buoni-pasto e non il loro utilizzo.

Il datore di lavoro deve infatti limitarsi a verificare il rispetto dei limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (di € 5,29 per i buoni cartacei e di € 7 per i ticket elettronici) facendo unicamente riferimento al valore nominale dei buoni erogati.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.